

Tribunale di Brescia, II Sezione Penale (dr.ssa Di Serafino), sentenza 2593 del 13.06.2018 - abbreviato

Reati tributari – Omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis d. lgs. 74/2000) – Raffronto fra i Modelli 770 e Modelli 730 (ante riforma 2015)– Sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - Crisi d'impresa – Casi di esclusione dell'elemento soggettivo del reato

Sussiste l'elemento oggettivo del reato di omesso versamento delle ritenute, qualora, a seguito di integrazione probatoria disposta dal Giudice a fronte della richiesta di giudizio abbreviato (e consistita nell'assunzione della testimonianza di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e nell'acquisizione della documentazione dallo stesso predisposta) emerga un'identità fra i dati riportati nel modello 770 della società e quelli delle dichiarazioni dei redditi presentate dai dipendenti, sulla scorta del fatto che queste ultime presupporrebbero il necessario rilascio da parte del datore del CUD (assimilabile, come noto, alle certificazioni di avvenuta ritenuta).

Non può dirsi, invece, integrato l'elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute, quando la crisi d'impresa che ha investito la società sia stata eccezionale e non riconducibile agli amministratori, soprattutto quando costoro abbiano anche immesso proprie risorse in seno alla società, per assolvere, almeno in parte, a piani di rateazioni con Equitalia, per preservare la continuità produttiva e salvare posti di lavoro, ciononostante non riuscendo ad evitare il successivo fallimento della società.